



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEDE NAUTICA
SEZIONE DI LERICI**

Approvato dall'Assemblea dei soci del **4 maggio 2019**

Edizione:

Lerici Regolamento Interno Sede Nautica definitivo 190226



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

PREMESSA

4

Capo I Principi generali

6

1. Pubblicità e trasparenza

6

3. Assegnazioni riservate ai disabili

8

4. Quota sociale per il posto barca.

9

Capo II

10

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

10

5. Titolarità dell'assegnazione

10

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

10

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

10

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

11

9. Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali

12

10. Inalienabilità del posto barca

13



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- 11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi
13
- 12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari
14
- 13. Effetti dei provvedimenti disciplinari
14
- Capo III Graduatoria di merito
15
- 14. Graduatoria di merito
15
- 15. Presentazione della Domanda
16
- 16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
17
- 17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
17
- 18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
18
- 19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi
18
- Capo IV
19
- Decadenza dall'assegnazione del posto barca
19
- 20. Cause di decadenza
19
- 21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
20
- 22. Revoca definitiva
20



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo V

21

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

21

23. Disciplina Residuale

21

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

23

25. Controllo della Presidenza Nazionale

23

Capo VI

24

Disposizioni finali. Prima applicazione

24

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

24

27. Esenzioni

24

ALLEGATO A

25

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla Presidenza Nazionale, che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Pertanto, le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (Tesseramento soci) e 34n. 3 (Registro Naviglio) del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati **esclusivamente** ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità.
- b) l'espresso **divieto di concessione** del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio così come stabilito nel presente regolamento.
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto **divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica", indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale"**);
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto **con continuità** e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a **completa disposizione della Dirigenza**, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo I Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di LERICI dispone di sistemazioni di posti barca nello specchio d'acqua nella catenaria in concessione con ormeggi posizionati a gavitello:

a) La classificazione dei posti barca in catenaria, è in funzione della lunghezza e larghezza fuori tutto delle imbarcazioni (vela o motore) per il cui ancoraggio possono essere impiegati ormeggi di:

Classe	Fino a	Largh.max.	Boe disponibili	Boe soci	Boe Istituzionali
A	mt 6	mt 2,20	n° 26	n° 24	n° 2
B	mt 8	mt 2,80	n° 46	n° 44	n° 2
C	mt 11	mt 3,40	n° 8	n° 8	--

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri delle imbarcazioni compreso ogni tipo di accessorio fisso, con la sola esclusione del motore; pertanto l'imbarcazione deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di rispettiva assegnazione con la tolleranza massima per la sola lunghezza del 6% in più.

Le assegnazioni terranno in ogni caso conto delle dimensioni delle imbarcazioni anche sotto il profilo della congruità tra posto barca assegnato e dimensioni di effettivo ingombro in acqua.

- I Posti barca sono assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata **massima di 1 anno**, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la Graduatoria di merito;
- alcuni posti barca sono destinati alle sole attività istituzionali: posti per barche di assistenza, scuola, sociali, ospitalità collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- La Sezione dispone inoltre di una Sede Sociale in località Lerici e di un pontile galleggiante di attracco e sbarco posizionato sul molo di Lerici (condiviso con l'associazione ANMI).
- b) La Sezione è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal CD di Sezione e approvato dall'Assemblea dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti, il numero di posti di barca stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
 - profondità dei fondali;
 - spazi di manovra.

Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della Sezione confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci su quanto indicato al precedente capoverso, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova Assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. la Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, può prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti in acqua, per ragioni di ospitalità; in tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta.

Come previsto dal successivo Art. 8 punto i) i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal CD di Sezione come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il CD applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori Graduatoria di Merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la Sezione è tenuta a rimuovere, le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e ove tecnicamente previsto.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed **esclusivamente** alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla Graduatoria di merito.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la Sezione ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle Strutture della Sede Nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di Sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca.

A) La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione.

In conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, la Sezione applica al Socio **una quota "una tantum" c.d. di entrata/ingresso** a fondo perduto, alla prima assegnazione del posto barca in relazione ai servizi resi.

Tutte le quote "una tantum" che sono state e saranno corrisposte alla Sezione all'atto dell'assegnazione del posto barca, ivi compreso quelle denominate a suo tempo, erroneamente ed impropriamente, "quote di comproprietà", ai sensi del citato Art. 6 comma 4 del Regolamento allo Statuto, rientrano nella categoria definita al precedente capoverso, e pertanto **sono da considerarsi a fondo perduto**.

Fanno unica eccezione a quanto sopra le sole quote di ingresso corrisposte dai soci negli anni 2017, 2018 e 2019, per le quali potrà essere chiesta la restituzione da coloro che lasceranno il posto barca entro la data del 31 Dicembre 2019.

B) Qualora emerga l'esigenza di effettuare spese in eccedenza ai limiti delle disponibilità di Bilancio tale eventualità deve essere preventivamente prospettata dalla Sezione alla Presidenza Nazionale, illustrandone i motivi ed il piano di finanziamento pluriennale straordinario approvato dall'Assemblea dei Soci con il quale si intendono fronteggiare le spese.

Ove sia ritenuto opportuno finanziare, in parte o in tutto, un piano pluriennale di potenziamento si potrà ricorrere al finanziamento da parte dei Soci della Sezione. Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi, le modalità ed i tempi del loro rimborso saranno oggetto di accordo tra i Soci e la Sezione. Detti finanziamenti non sono obbligatori per i Soci. La perdita della qualità di Socio e/o del diritto al mantenimento del posto barca, a



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la scadenza del termine previsto per la restituzione delle somme da parte della Sezione. La relativa delibera entra in vigore dopo l'approvazione della Presidenza Nazionale.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale **iscritti alla L.N.I.**

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca nell'ambito del comprensorio dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale .

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente **vietata** l'assegnazione di posti barca a **non soci** o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci.

L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un Ente Istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
 - dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
- d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di **soci coniugi** in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il **socio** deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da **almeno due anni**, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso, con la quota sociale del posto barca e con il pagamento dell'eventuale quota "una tantum" di entrata/ingresso, di cui all'Art. 4 punto A).
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare, ove previsto, che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'Assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) aver presentato nei termini l'istanza di "Richiesta di assegnazione del posto barca" (allegata al presente Regolamento, da compilare alla prima richiesta e successivamente in presenza di variazioni) che prevede:



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
I Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;
 2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva da ogni responsabilità della Sezione per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
- g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della Sezione di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.
 - h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. di Sezione.
 - i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;
 - l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. di Sezione per sospendere il provvedimento di revoca.

9. Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali

I soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di "Richiesta di assegnazione del posto barca", dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti della Sezione svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- b. non rispondono dei danni dipendenti da **condizioni meteo sfavorevoli** o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della Sezione non assumono pertanto eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
- c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca

- a. Il posto barca è assegnato, con **durata annuale, rinnovabile**, al socio dalla Sezione di Lerici, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
- b. In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. di Sezione può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla Sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33 comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della Graduatoria di Merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del "de cuius" entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

12. Intramissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo III Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Il C.D. di Sezione predispone annualmente la Graduatoria di Merito dei soci. La **Graduatoria di Merito** costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la **prima assegnazione**, o il successivo **mantenimento del posto barca**, compreso l'uso dei servizi accessori (pontile galleggiante dotato di manichetta d'acqua dolce, uso delle unità da diporto di proprietà della Sezione).

E' facoltà delle Strutture Periferiche adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispettino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel Regolamento Nazionale.

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La Graduatoria viene predisposta dal C.D. di Sezione ogni anno e **applicata a tutti i soci della Sezione**; la stessa viene predisposta in via **Provvisoria** alla fine ottobre e convalidata nel mese successivo al fine di consentire la rettifica di errori materiali o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi.

La **Graduatoria Definitiva** rimane valida fino alla pubblicazione della graduatoria dell'anno successivo.

L'assegnazione annuale del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci, formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui di cui alle Tabelle dei Punteggi di merito prevista in allegato A;

- a. l'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati (con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio e precedentemente autorizzate)



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- b. Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito dal C.D. di Sezione in relazione ai posti barca disponibili, pari a: 1,5 punti/anno.
- c. I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.
- d. A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
- e. La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della Domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare con apposita comunicazione alla Sezione il modello per l'accreditamento dei punti conseguiti in virtù delle attività svolte durante l'anno (**ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell'art. 14**) riportato nell'ALLEGATO C.

I termini della presentazione della domanda e della eventuale documentazione sono fissati alla fine del mese di settembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, il C.D. della Sezione provvederà a:

- a. svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. pubblicare la Graduatoria Provvisoria per l'assegnazione dei posti barca;
- c. comunicare ai soci (di norma via e-mail):
 - le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
 - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano **non** aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca;
- d. assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/oper mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio;
- e. pubblicare la Graduatoria definitiva.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La **Graduatoria di Merito**, congelata al 30 novembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura e mantiene validità fino alla pubblicazione della Graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Struttura Periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della Graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d) dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a **tempo indeterminato**.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art.12 del presente Regolamento sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di **decadenza** dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto
- b) il mancato pagamento della **quota associativa annuale**, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della **quota sociale per il posto barca** e dell'eventuale **quota di entrata a fondo perduto** contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza un giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal CD di Sezione;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal CD di Sezione. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali stabilite dal C.D. di Sezione in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della Graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal CD di Sezione;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla Sezione con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della Sezione riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, ecc.;
- n) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- o) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo **svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa** di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Sezione, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) - cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca - che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal CD di Sezione, non può essere **reiterato oltre il terzo anno consecutivo**; dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Disciplina Residuale

Considerato che le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno, l'assegnazione/mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito e che i predetti regolamenti locali devono risultare conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale, si precisa quanto segue:

- a. La Sezione gestisce un registro di tutte le unità di proprietà della propria struttura periferica o dei soci contenente nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull'apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b. Le modalità, la documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell'art. 15 del presente Regolamento;
- c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento.
- d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo, sono attivate a cura del C.D. di Sezione e i prevedibili costi dell'intervento addebitati al socio titolare della imbarcazione;
- e. Rientra nelle facoltà degli organi di governo della Sezione la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- f. È obbligo da parte del socio assegnatario comunicare al nostromo della catenaria uscite in mare che si protraggano per più giorni (oltre le 48 ore), nonché la prevista durata dell'assenza;



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

- g. E' facoltà del C.D. della Sezione utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede nautica ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
- h. Le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (gru, invasature, etc.), sono in tutti casi sotto la responsabilità e a totale a carico dell'assegnatario

Altre modalità di utilizzo dell'ormeggio

- L'assegnatario a inizio stagione riceve il posto di ormeggio **controllato** sull'ancoraggio di fondo e pulito dalle sementi di mitili/alghe relativamente **al cavo di ormeggio principale** e relativo gavittello;
- i cavi di nylon sopra la Boa, essendo specifici e peculiari della imbarcazione posseduta, dopo la prima assegnazione, sono di spettanza del Socio assegnatario e a questi singolarmente compete il controllo e il continuo mantenimento in efficienza di detti cavi fino al punto, quando necessario, della loro completa sostituzione;
- lo specchio d'acqua della catenaria in concessione, non essendo coperto dalla diga frangiflutti, risente delle criticità meteo particolarmente avverse; ciò implica attenzione e responsabilità da parte degli armatori che devono agire preventivamente
- Il singolo Socio è personalmente responsabile dei danni che la imbarcazione ormeggiata dovesse arrecare ad altri in conseguenza di rotture, cedimenti o disormeggi
- risulta **obbligatorio** prevedere l'uso di parabordi in numero adeguato;

Pontile galleggiante e barchino a remi

- L' utilizzo del pontile galleggiante in concessione alla Sezione LNI di Lerici insieme all'Associazione Marinai d'Italia della sezione di Lerici, deve permettere la fruizione a tutti. E' consentito l'ormeggio limitatamente ai tempi per le operazioni di carico e scarico e per il rifornimento di acqua. Assolutamente non possono essere lasciate imbarcazioni ormeggiate senza persone a bordo.
- Il barchino LNI di servizio è affidato principalmente al **nostromo della Lega Navale**. Il barchino può essere utilizzato anche dai soci per recarsi a bordo o per brevi sopralluoghi nello specchio d'acqua, quando non sia in funzione il servizio di traghettamento, dopodiché deve essere ricondotto al pontile per consentirne un successivo utilizzo. I Soci sono tenuti ad osservare e far osservare le suddette regole.
- Il Servizio di Traghettamento previsto annualmente è **riservato**



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

esclusivamente a favore dei Soci, i quali sono tenuti, a richiesta, ad esibire la tessera in corso di validità. Sugli orari e sulle modalità del servizio i Soci potranno essere informati anche mediante avvisi posti in bacheca.

- Al fine di facilitare e rendere più efficiente il traghettamento gli eventuali accompagnatori dovranno essere imbarcati/sbarcati dal pontile o molo dal socio con la propria imbarcazione.

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Regolamento interno della sede nautica della Sezione è emanato con deliberazione del C.D. soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il presente Regolamento Interno della Sede nautica della Sezione della LNI di Lerici, una volta approvato e ratificato dalla Presidenza Nazionale, annulla e sostituisce integralmente tutti i Regolamenti Interni precedentemente adottati dalla Sezione.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I Regolamenti delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche di cui al precedente articolo 23 del presente Regolamento, sono soggetti quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della struttura periferica, i Regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del Regolamento Nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti Regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina "ipso facto" la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il Regolamento Nazionale delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31/12/2018 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del Regolamento Nazionale e del Regolamento Sede Nautica della Sezione Periferica di cui all'art. 23

27. Esenzioni

Il Consiglio Direttivo di Sezione, anno per anno **può decidere** di esentare dal partecipare alla Graduatoria di merito i soci con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

Allegato A – Tabella Punteggio Graduatoria di Merito

Allegato B – Richiesta Assegnazione di Posto Barca.

Allegato C – Richiesta di punteggio di attività sociale svolta



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

ALLEGATO A

GRADUATORIA DI MERITO PUNTI DA ATTRIBUIRE NELL' ANNO	PUNTI
<i>Attività istituzionali – Organi direttivi</i>	
Presidente di Sezione	5
Vicepresidente, Presidente collegio dei Probiviri, e del Collegio dei Revisori dei Conti, Segretario, Tesoriere, Consigliere allo Sport	3.6
Componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri	2.4
<i>Attività di organizzazione manifestazioni istituzionali</i>	
Componente del comitato organizzatore di eventi istituzionali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre rassegne, etc.) ,	1
Collaboratori nella organizzazione di eventi istituzionali - Culturali, Sportivi ed Ambientali -promossi dalla Sezione, particolarmente distinti per il conferimento a titolo gratuito di beni materiali, risorse umane e/o di risorse economiche indispensabili alla buona riuscita della manifestazione.	1
Coadiutore dei Gruppi Sportivi	1
Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal presidente di Sezione, prestate per l'intero anno(senza remunerazione ovvero con il solo rimborso spese)	1
Istruttori di corsi istituzionali di avviamento agli sport nautici o di altro settore (es. patenti nautiche)	0,50
Delegati Scolastici iscritti alla Struttura, che abbiano svolto attività istituzionali, documentate	1
<i>Meriti sociali individuali in attività istituzionali</i>	
Partecipazione con le insegne della LNI, a eventi sportivi di interesse nautico: gare veliche nazionali, regate naz. e internazionali, regata sociale (per ogni evento)	0.50 (max 2 x anno)
Partecipazione a eventi sociali e nautici (gare natatorie, assistenza ai disabili, pratica vela ai giovani) con la messa a disposizione della propria unità da diporto per fini istituzionali della LNI (per ogni evento)	0.50
Partecipazione attiva a manifestazioni istituzionali in difesa dell'ambiente ad indirizzo culturale e di propaganda organizzate dalla struttura (per ogni evento)	0.50
<i>Anzianità di iscrizione alla Lega navale Italiana</i>	
Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ultimi 10 anni consecutivi (i soci che non partecipano attivamente alla attività sociale non conseguono punti per anzianità)	0.25
Rif. Art. 14	
Punteggio minimo annuale per il mantenimento del posto barca	1,5



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

ALLEGATO B

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

*Al Presidente
della Lega Navale Italiana
Sezione di Lerici*

Il Sottoscritto nato a..... il /...../..... residente, via/p.za
c.f.
Recapiti telefonici
e-mail
nella sua qualità di socio ordinario di codesta Sezione, (nr..... Tessera sociale)

CHIEDE

di essere inserito nella lista di attesa annuale per **l'Assegnazione di posto barca** della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del *"Regolamento interno della sede nautica sezione di Lerici"* . A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme Regolamentari integrative della Struttura Periferica, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) **di essere in atto proprietario unico** (o comproprietario con il socio/i ordinario :

Sig.e il Sig.)

della seguente **UNITA' da DIPORTO**

TIPO	(motore o vela)	
CATEGORIA	(imbarcazione o natante)	
LUNGHEZZAFT.	(campo obbligatorio)	
LARGHEZZA max	(campo obbligatorio)	
NOME natante		
N° IMMATRICOLAZIONE		
CANTIERE e MODELLO		
TIPO MOTORE	(entro o f.b.)	



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

Potenza Motore HP/KW	
----------------------	--

DICHIARA ALTRESI'

- B) di essere in regola ad impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo con il tesseramento dell'anno
- C) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.
- D) di attestare formalmente così come prescritto dall'art.8 lett. f del Regolamento della Sezione di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.
- E) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.
- F) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Base Nautica che i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
- non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotte illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- G) di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D. della LNI Sezione di Lerici e i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata e/o presso i pontili della LNI sezione di Lerici, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti **NON** hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;
- H) nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto di ormeggio. Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI, applicherà l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi, a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro cantiere/concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;
- I) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivi da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
- J) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

rimborsare tale importo entro le scadenze previste, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso. In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, oltre gli eventuali interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, comprese le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

- K) *Eventualmente, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposto scritto motivato al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Sociopresentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.*

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio

.....

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nellapresenteistanzaalle lett. A–K), nonché con particolare riferimento alle lett. D; F punti 1,2,3 G; H,I,J, K dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente, reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

.....



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

ALLEGATO C

RICHIESTA PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

SOCIO E BARCA _____

Nr TESSERA LNI _____

N.	DATA ¹	MOTIVAZIONE USCITA ²	FIRMA ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
1			

Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito



LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI LERICI

1. **indicare la data attività**
2. **indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc.etc.)**
3. **Firma di un socio membro del Diretti vo o incaricato per lamanifestazione**